

Quesito: Un RSPP, come definito dalla lettera f) comma 1 art. 2 D.Lgs. 81/08, è anche automaticamente Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ex GDPR? Quale impatto ha per un RSPP il PROVVEDIMENTO del GARANTE P.D.P. 05/06/2019?

Risposta: Premesso che l’allocazione dei ruoli nell’ambito delle organizzazioni rappresenta uno degli aspetti più delicati della disciplina sulla tutela dei dati personali, non v’è purtroppo una risposta univoca al quesito posto, in risposta ai quesiti posti si osserva quanto segue.

I) Se da un lato parrebbe potersi escludere che il RSPP possa rivestire la qualità di titolare del trattamento non essendo lui, in linea teorica, a determinare le finalità e i mezzi del trattamento – determinati, di norma, dal datore di lavoro che infatti è titolare del trattamento dall’altro egli potrebbe essere:

a) responsabile del trattamento (artt. 4 par. 8 e 28 reg. EU 679/2016 g.d.p.r.), limitatamente ai dati assunti nello svolgimento delle sue funzioni – e questa è l’ipotesi più frequente - nel caso in cui sia soggetto esterno alla realtà aziendale e in cui tratti dati per conto del titolare; non potrà, invece, rivestire questo ruolo, se dipendente del titolare del trattamento;

b) mero autorizzato (rif. artt. 29 e 32 par. 4 reg. EU 679/2016 g.d.p.r.);

c) soggetto designato (art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 come novellato dal dlgs 101/2018) a seconda che sia interno o esterno – ad esempio libero professionista - all’organizzazione, della misura di autonomia riconosciutagli, del grado di responsabilità, etc.

Pertanto, potrà ricondursi in capo al RSPP una delle suddette figure soltanto dopo aver esaminato nel dettaglio la singola realtà organizzativa, fermo restando che, a seconda dei casi, occorrerà predisporre un contratto o un atto di nomina ad hoc volto a normare e disciplinare nel dettaglio l’attività di trattamento.

II) La differenza tra dato personale e particolare categoria di dato attiene soltanto ai divieti di trattamento di questi ultimi e relative deroghe e non anche all’assunzione del ruolo di titolare o responsabile del loro trattamento, ruolo attribuito secondo il sopracitato criterio (è titolare colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento, mentre è responsabile del trattamento chi tratta i dati in nome e per conto del titolare).

III) Per quanto concerne le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro di cui al [provvedimento n. 146 del 5/6/2019](#) - che aggiorna e modifica l’autorizzazione generale n. 1/2016 armonizzandola al reg. EU 679/2016 - esse si applicano al RSPP solo qualora egli sia titolare (ipotesi, come detto, verosimilmente non frequente) o responsabile del trattamento.

Il punto 1 dell’Allegato n. 1, disciplina l’ambito di applicazione: “si applica nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo (titolare/responsabile del trattamento), effettuano trattamenti per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro”, ed individua una serie di soggetti, tra i quali non figura il RSPP.

Si rileva, dunque, come il provvedimento in esame avvalorì l’opinione secondo la quale il RSPP, in linea di massima, non rivesta la qualità di titolare, ricomprendendo espressamente nell’ambito della sua applicazione, ad esempio, il Medico Competente (punto 1.1 lett. g) in capo al quale è pacificamente riconosciuta la qualità di titolare autonomo del trattamento.

[Avv. Stefania Calosso](#) e [Avv. Chiara Piccaglia De Eccher](#)